

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER "LE PARI OPPORTUNITA"

(Approvato con delibera C.S. n. 49 del 31.10.2006 e modificato con delibera del C.C. n. 17 del 25.2.2011)

ART.1 - COSTITUZIONE

In attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione Italiana è istituita, presso il Comune di Niscemi, la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, al fine di promuovere azioni positive nei confronti delle donne e rimuovere gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti del genere femminile.

La Commissione per le Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili del Comune e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione. Tutto ciò nell'intento di approfondire e divulgare un'ottica ed un linguaggio più femminile con cui affrontare i diversi aspetti del vivere all'interno della realtà sociale e politica contemporanea.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

La Commissione per le Pari Opportunità è un organismo che ha sede presso la Struttura Comunale, ed è composto:

- dal Sindaco o Assessore con delega alle pari Opportunità;
- da n. 1 rappresentante indicato dall'A.S.P. 2;
- da n. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui n. 1 in rappresentanza delle minoranze, privilegiando la presenza dei consiglieri di sesso femminile;
- da n. 2 rappresentanti dell'area economica-lavorativa indicati dalle OO.SS. dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello comunale;
- da n. 3 rappresentanti indicati dalle Associazioni e dai movimenti femminili maggiormente rappresentativi a livello comunale;
- da n. 1 rappresentante femminile indicata dal Distretto Scolastico;
- da n. 3 rappresentanti indicate dalle forze produttive maggiormente rappresentative a livello comunale."

ART. 3 - DURATA

La durata dell'incarico è pari a quella del mandato Amministrativo, fatte salve le modificazioni per rinuncia, per decesso, impedimento permanente, dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive, **di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite. Nel caso che queste siano esaurite, si procede alla nomina con decisione del Consiglio Comunale".**


ART. 3 bis – Collaborazione esterna

La commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione e di consultazione con:

- 1) Commissione per le Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale;
- 2) Commissione Regionale per le pari Opportunità;
- 3) Commissione Nazionale per le Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 4) Analoghe Commissioni e Associazioni che si occupano della condizione femminile



ART. 3 ter – Gruppi di Lavoro

- 1) La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, si può articolare in sezioni o gruppi di lavoro, per i quali può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
 - 2) I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
 - 3) Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice, che ne convoca le riunioni, relaziona alla Commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte.
- 

ART. 4 - COMPITI

La Commissione si attiva con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità per formulare proposte finalizzate a:

- a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio comunale;
- b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (A.S.L. - scuole - eccetera) e proporre alla Giunta Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione;
- c) favorire e promuovere progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso

2

e la ricollocazione delle donne al lavoro e incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

- d) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;
- e) favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e di cura e creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico-sociale e professionale della donna;
- f) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione;
- g) favorire e promuovere iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- h) favorire e promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica.

ART. 5— NOMINA

La Commissione è nominata dal Sindaco.

A tale fine, per quanto riguarda le designazioni esterne, viene richiesto ai soggetti indicati all'art. 2, di comunicare entro un termine stabilito ed in forma scritta il nominativo del rappresentante o dei rappresentanti ritenuto/i qualificato/i.

Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero il numero di rappresentanti risulti inferiore a quello previsto per il soggetto o i soggetti che avrebbero dovuto provvedere alla designazione, il nominativo od i nominativi per la nomina 6/sono proposto/i dalla Giunta comunale tenendo conto delle competenze richieste e della disponibilità ad accettare



la carica.

Qualora i nominativi pervenuti risultino eccedenti rispetto al numero di rappresentanti previsto per quella determinata categoria, la valutazione della persona o persone da nominare è effettuata dalla Giunta comunale.

ART. 6 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità.

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità e con la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente, specificando l'ordine del giorno e deve pervenire ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata da un vice presidente eletto in seno alla Commissione durante la prima riunione.

Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un componente della Commissione, che curerà secondo le indicazioni del Presidente le convocazioni dei componenti, la

verbalizzazione delle sedute, gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione stessa.



ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

ART. 8 - VERBALIZZAZIONE

Il verbale delle riunioni deve contenere: l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, la sintesi della seduta, le determinazioni assunte e le eventuali proposte contrarie con le indicazioni dei proponenti.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva.

Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione da parte dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9- SEDE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

La commissione si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

L'Assessore di riferimento assicura alla commissione una completa informazione sugli argomenti aventi per oggetto le pari opportunità.

Alle iniziative ed ai lavori della commissione è data adeguata pubblicità e visibilità mediante gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni. A richiesta e con modalità da definire, può essere attivata apposita sezione sul sito web del Comune.

La Commissione si avvale, per le attività di competenza, del supporto dell'Assessore di riferimento e dal Dirigente del settore.

ART. 10 - GRATUITA' DELLA FUNZIONE

La funzione di componente della Commissione è gratuita. È altresì gratuita la funzione svolta da esperti esterni.



ART. 11 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento della commissione sono assunte a carico del bilancio comunale.

ART. 12 - INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi della Commissione Pari Opportunità, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi delle pari opportunità e della differenza di genere.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti.

N.B. le parole riportate in neretto sono relative alla modifica apportata con delibera di C.C. n.17/2011

